



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



DELIBERAZIONE N. 37

L'anno **duemiladiciassette**, addì **venti**, del mese di **marzo**, alle ore **14.30**, presso l'Istituto "Giannina Gaslini" – Via G. Gaslini, n. 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini", previa convocazione fatta pervenire a ciascun componente nei modi e termini statuari. Sono intervenuti i Signori:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1) dott. Pietro Pongiglione | - Presidente |
| 2) prof. Paolo Comanducci | - Membro |
| 3) dott. Edoardo Garrone | - " |
| 4) avv. Carlo Golda | - " |
| 5) prof. Marcello Montefiori | - " |
| 6) dott. Mario Orlando | - " |
| 7) avv. Piero Giuseppe Reinaudo | - " |

Sono assenti giustificati il prof. Andrea Fusaro e il dr. Paolo Pietro Repetto.

Partecipano alla seduta, con voto consultivo:

- Il direttore generale, dr. Paolo Petralia,
- Il direttore scientifico, prof. Alberto Martini,
- il direttore sanitario, dr. Silvio Del Buono.

E' presente alla seduta un membro del Collegio Sindacale, dott. Mauro Ghio.

E' altresì presente il direttore amministrativo, dott. Paolo Faravelli.

Svolge le funzioni di verbalizzante l'avv. Carlo Berri, dirigente amministrativo a ciò delegato dal direttore generale.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Viene posto in discussione il punto dell'ordine del giorno avente il seguente oggetto:

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2016 (entrato in vigore il 23 settembre 2016).

Il Consiglio

Visto l'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210, entrato in vigore il 23 settembre 2016) che prescrive l'obbligo, in capo alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie della normativa, tra le quali vi rientra anche l'Ente, di effettuare, entro il 23 marzo 2017, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, in Società possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate o razionalizzare mediante fusione o soppressione;

Considerato che, ai sensi del medesimo articolo, devono essere alienate oppure sono oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto le partecipazioni delle società non riconducibili ad alcune delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del decreto, (aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali) ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto (il cui atto deliberativo di costituzione o il provvedimento amministrativo di acquisizione delle partecipazioni, anche indirette, in società già costituite risultino senza motivazione analitica in riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero difetti di motivazione sulla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità) oppure società che ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20 del decreto (prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti);

Dato atto che l'Istituto, alla data dell'entrata in vigore del Decreto de quo, aveva partecipazioni nei seguenti organismi:

- Consorzio Cisef (Centro Internazionale di Studi e Formazione Germana Gaslini)
- Fondazione Imago7
- Liguria Digitale S.c.p.A. in via di trasformazione in S.p.A.
- Si4life (Scienza e Impresa insieme per migliorare la vita) S.c.a.r.l.

Considerato che, ai fini della delimitazione del campo di applicazione del decreto, deve intendersi per partecipazione *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”* e per società *“gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile”*, così come indicato all'art. 2 del decreto;

Preso atto dunque che il consorzio CISEF non rientra nella previsione dell'art 24, in quanto detto articolo si applica alle società, definite all'art. 2 organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile, mentre i consorzi sono disciplinati nel titolo X del libro V del codice;

Preso altresì atto che neanche la Fondazione Imago7 rientra nella previsione dell'art 24 in quanto neppure le Fondazioni rientrano tra gli organismi di cui al titolo V libro V del codice civile e perché inoltre questa tipologia di organizzazione è espressamente esclusa dall'applicazione del D.Lgs. ai sensi dell'art. 1 comma 4 che rinvia alle diverse discipline relative alla partecipazione delle amministrazioni pubbliche *“a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni”*;

Vista la relazione del Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali e Legali prot. n. 7643 del 01/03/2017 da cui emerge che, dal tenore letterale della norma è più complesso determinare se rientrino nelle previsioni dell'art 24 le Società Consortili, in quanto sono previste nel Libro V Titolo X relativo ai Consorzi all'art. 2615 ter c.c. che però fa espresso riferimento alle società di cui al Titolo V e letteralmente: *“Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602”*;

Dato dunque atto che, dalla citata relazione, appaiono esservi validi argomenti interpretativi sia per ritenere che l'obbligo di ricognizione di cui all'art. 24 D.Lgs. 175/16 si applichi anche alle Società Consortili, sia per supportare la tesi opposta, infatti, se, da un primo esame, parrebbe che anche le Società Consortili dovrebbero rientrare nell'obbligo di ricognizione, da un'analisi più attenta:

- non si può prescindere dal considerare che è completamente differente la finalità consortile che, come definita all'art. 2602 c.c., è volta a disciplinare o svolgere determinate fasi delle imprese consorziate (e permea e vincola nello svolgimento dell'attività tanto i meri consorzi quanto i consorzi costituiti in forma di società – S.c.r.l. o S.c.p.A.), dalla finalità di produrre utile tipica delle Società Commerciale di cui al capo III e seguenti del Titolo V (S.r.l. e S.p.A.);
- inoltre, un motivo a favore dell'esclusione delle Società Consortili dall'obbligo di ricognizione, deriverebbe da un'interpretazione a contrario delle disposizioni di cui all'art. 24 in relazione all'art. 3 e all'art. 2:

- l'art. 3 rubricato: *“Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica”* prevede espressamente che *“Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”* mentre all'art. 24 sopra esaminato vengono chiaramente citate solo ed esclusivamente le partecipazioni in Società e dunque non anche quelle consortili, come invece espressamente previsto all'art. 3;
- l'art. 2 definisce la «partecipazione indiretta» come: *“la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*. Anche in questa definizione la citazione di altri organismi soggetti a controllo sembra evidenziare un'attenzione e una “consapevolezza” del legislatore che, ove intende estendere il novero delle organizzazioni oltre le mere Società di cui al titolo V libro V, utilizza una terminologia diversa e più ampia, facendo riferimento alle Società anche Consortili (art. 3) o agli altri organismi soggetti a controllo (art. 2), mentre all'art. 24 il riferimento è solo alle Società e quindi dovrebbero intendersi quelle di cui al libro V titolo V con esclusione delle Società Consortili;

Ritenuto comunque che, sebbene vi siano evidenti e ragionevoli argomenti che consentano di sostenere che oggetto della ricognizione straordinaria di cui al più volte citato art. 24 debbano essere solo le Società di cui al titolo V libro V del codice civile e cioè le Società con scopo commerciale e non anche quelle con scopo consortile, è opportuno analizzare anche la situazione delle partecipazioni in società consortili ed in particolare, nel caso in cui alcune di esse non rispettino i parametri previsti dagli artt. 4, 5 e 20, è opportuno valutare se vi siano validi motivi che giustificino il mantenimento della partecipazione stessa;

Evidenziato dunque che Liguria Digitale, Società Consortile per Azioni, che, a norma dell'art. 4 dello Statuto sociale, ha lo scopo di perseguire il miglioramento qualitativo nella gestione pubblica mediante la realizzazione e la messa a disposizione degli operatori pubblici di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici, come meglio descritto in detto articolo cui si fa rinvio, verrà presto trasformata in S.p.A. come da Delibera di Giunta Regionale N. 77 del 08/02/2017, rientrando pertanto sicuramente nelle previsioni in materia di revisione delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;

Rilevato inoltre che Liguria Digitale opera secondo il modello dell'in house providing e pertanto è soggetta al controllo e coordinamento di Regione Liguria e al controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative da parte di tutti i soci, Enti strumentali della Regione e Enti territoriali, che l'unica azione (del valore nominale di € 51,65 come da delibera di adesione n. 45 del 21/03/2016) in possesso dell'Istituto non può essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, essendo la detenzione dell'azione stessa presupposto per la partecipazione al consorzio e l'erogazione dei beni e servizi del consorzio e che comunque la Società rispetta tutti i requisiti previsti dall'art.24 del D.Lgs. 175/2016;

Evidenziato che il Consorzio SI4Life, Società Consortile a responsabilità limitata, ha la finalità primaria della creazione di un Polo dell'Innovazione Scientifico-Tecnologica per la ricerca di base, traslazionale e applicata con lo scopo di sviluppare ausili, prodotti protesici, strategie riabilitative e di re-training, metodologie didattiche, supporto aptico e architettonico, volti all'inserimento sociale e al mantenimento, conseguimento, recupero di abilità, autonomie, funzioni e qualità di vita nei disabili sensoriali, neuro motori, cognitivi e/o mentali e negli anziani, e che l'Istituto ha aderito alla stessa con delibera n. 107 del 18/05/2012 in quanto, oggi come in allora, è interesse dell'Istituto partecipare ad una così importante e qualificata iniziativa nel campo della ricerca applicata alla riabilitazione dei vari tipi di inabilità, con un diretto risvolto assistenziale, per consentire, tramite la partecipazione dell'Istituto al consorzio che la tale attività nel campo riabilitativo, si focalizzi in modo rilevante anche sugli aspetti pediatrici, proprio in considerazione della scarsa attenzione tradizionalmente riservata da questa branca della ricerca applicata all'infanzia;

Rilevato che anche Si4Life dovrebbe evolvere secondo indicazioni regionali che già stanno delineando una razionalizzazione dei Poli di ricerca e quindi potrebbero verificarsi l'assorbimento in Si4life di altre realtà consortili o associative, così come l'evoluzione della società consortile stessa in forme organizzative nuove, le quali, una volta compiutamente delineate, dovrebbero

essere attentamente valutate alla luce di quanto sopra esposto e del D.Lgs. 175/16 se pertinente ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 del decreto stesso;

Rilevato inoltre che la partecipazione in Si4Life da parte dell'Istituto ha consentito, tra gli altri benefici, l'accesso dello stesso ai finanziamenti europei nell'ambito del progetto di ricerca Aciras come da delibera n. 114 del 08/06/2015, contribuendo così ad elevare il livello della ricerca ed in generale della qualità dell'Istituto, oltre che a portare evidenti benefici economici;

Rilevato infine che Si4Life, in quanto Società Consortile a responsabilità limitata, sembrerebbe non rientrare nelle previsioni di cui all'art. 24 D.Lgs. 175/2016 e che comunque la Società Consortile rispetterebbe tutti i requisiti previsti dall'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 ad eccezione di quello di cui all'art. 20 comma 2 lett. b) e d) in quanto il numero di dipendenti è inferiore a quello degli amministratori (come risulta da nota prot. 6474 del 21/02/2017) ed il fatturato medio nel triennio precedente è inferiore ad un milione di euro (come risulta dai bilanci acquisiti agli atti) e che ciò deriva dalla natura, dallo scopo e dalla gestione oculata della società in argomento nel rispetto della sua finalità consortile, per cui non appare necessario che la partecipazione sia oggetto di alienazione o delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, salvo che quest'ultimo caso si rendesse necessario a seguito di precise disposizioni regionali in materia di razionalizzazione dei Poli di ricerca;

Ritenuto quindi che:

- le partecipazioni dell'Istituto nel Consorzio CISEF e nella Fondazione Imago 7 non rientrano nelle previsioni dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;
- la partecipazione dell'Istituto in Liguria Digitale, Società Consortile per Azioni (di prossima trasformazione in S.p.A.) non deve essere alienata o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20 del decreto;
- la partecipazione dell'Istituto nel Consorzio SI4Life, Società Consortile a Responsabilità limitata, fatta salva la riserva della effettiva applicabilità delle previsioni dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, non deve essere alienata o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20 del decreto, in quanto una siffatta decisione apparirebbe prematura nelle more della riorganizzazione dei Poli di ricerca secondo gli indirizzi regionali, perché priverebbe l'Istituto della partecipazione a una rete virtuosa che ha comportato anche dei benefici economici consentendo l'accesso a finanziamenti derivanti da progetti europei e perché il mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 20 comma 2 lett. b) e d) sono riconducibili alla natura, allo scopo e alla gestione oculata della società in argomento nel rispetto della sua finalità consortile;

Dato atto pertanto che, per quanto sopra esposto, permane l'interesse dell'Istituto al mantenimento di tutte le partecipazioni in essere;

Preso atto che è in corso di emanazione un Decreto correttivo che, tra l'altro, dovrebbe posticipare il termine previsto dal più volte citato art. 24, oltre ad apportare modifiche al D.Lgs. 175/16 che potrebbero comportare una nuova e/o diversa analisi delle partecipazioni dell'Istituto;

Dato infine atto che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 deve essere inviato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e comunicato secondo quanto disposto dal citato art. 24;

Visto l'art. 2 dello Statuto Organico dell'Istituto approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 415 del 28 luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge;


Sentito il parere favorevole del direttore scientifico, del direttore sanitario e del direttore generale;

Con voti unanimi,

delibera

1. di prendere atto, per i motivi meglio espressi in premessa, che è in corso di emanazione un decreto correttivo del D.Lgs. 175/2016 che dovrebbe posticipare il termine previsto dall'art. 24 per l'effettuazione della revisione straordinaria delle partecipazioni;
2. di riservarsi di rivedere, all'atto dell'entrata in vigore del decreto di cui al punto 1, la ricognizione delle partecipazioni dell'Istituto nei nuovi termini previsti e secondo le disposizioni modificative dell'attuale testo normativo;
3. di disporre, fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 1e 2, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 175/2016 in oggi in vigore quanto segue:
 - le partecipazioni dell'Istituto nel Consorzio CISEF e nella Fondazione Imago 7 non rientrano nelle previsioni dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;
 - la partecipazione dell'Istituto in Liguria Digitale, Società Consortile per Azioni (di prossima trasformazione in S.p.A.), non deve essere alienata o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20 del decreto;
 - la partecipazione dell'Istituto nel Consorzio SI4Life, Società Consortile a Responsabilità limitata, pur con la riserva che effettivamente rientri nelle previsioni dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, non deve essere alienata o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20 del decreto, in quanto una siffatta decisione apparirebbe prematura nelle more della riorganizzazione dei Poli di ricerca secondo gli indirizzi regionali, perché priverebbe l'Istituto della partecipazione a una rete virtuosa che ha comportato anche dei benefici economici consentendo l'accesso a finanziamenti derivanti da progetti europei e perché il mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 20 comma 2 lett. b) e d) sono riconducibili alla natura, allo scopo e alla gestione oculata della società in argomento nel rispetto della sua finalità consortile;
2. di dare atto che, per quanto sopra esposto, permane l'interesse dell'Istituto al mantenimento di tutte le partecipazioni in essere;
3. di disporre che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. 175/2016, sia inviato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e comunicato secondo quanto disposto dal citato art. 24 - fatto salvo il caso di entrata in vigore del Decreto correttivo di cui al punto 1 che posticipi il termine per i presenti adempimenti;
4. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto al controllo, ai sensi della vigente normativa.

**Il Direttore Generale
(Paolo Petralia)**



**Il Presidente
(Pietro Pongiglione)**

